SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1967

(62ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione del Parco nazionale umbro-marchigiano dei "Sibillini" » **(881)** (*Di iniziativa dei senatori Carelli ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 764, 765
CARELLI 764, 765
MASCIALE 764, 765
SANTARELLI 765
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 765

« Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240 » **(2074)** (*D'iniziativa dei senatori Vallauri ed altri*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 766
CARELLI, *relatore* 766

« Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » **(2361)** (*D'iniziativa del deputato Fracassi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 762, 763
BELLISARIO 763
CONTE 763
TIBERI, *relatore* 762

« Proroga della legge 3 febbraio 1963, numero 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » **(2403)** **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 758, 761
ATTAGUILE, *relatore* 758, 759, 761
CARELLI 760
CONTE 759
GRIMALDI 760, 761
MASCIALE 761
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 761

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Ca-

relli, Cataldo, Cipolla, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Marullo, Masciale, Medici, Murgia, Rovere, Santarelli, Tiberi e Valmarana.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Bellisario.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

B O L E T T I E R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2403)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 3 febbraio 1963, n. 117, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

A T T A G U I L E , *relatore.* Onorevoli senatori, il Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il mal secco degli agrumi, come è noto, venne istituito in forza dei decreti ministeriali 23 aprile 1928 e 11 febbraio 1930. Detti decreti, nel dichiarare obbligatoria la difesa contro le cocciniglie degli agrumi nei territori della Sicilia e della Calabria con il metodo delle fumigazioni cianidriche, stabilivano che alla direzione della lotta avrebbe provveduto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esercitandola a mezzo di un commissario generale, nominato con decreto del Ministro.

Con successivo decreto ministeriale 11 marzo 1950 furono devolute al Commissariato anticoccidico anche le funzioni del soppresso Commissariato per la lotta contro il malsecco degli agrumi, mentre con il decreto ministeriale 20 aprile 1956 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste estese la competenza del Commissariato alle regioni della Campania e del Lazio.

Le spese di funzionamento del Commissariato e quelle della lotta contro le cocciniglie originariamente venivano sopportate quasi totalmente dai proprietari degli agrumeti. Tali spese aggravavano enormemente la già precaria situazione economica degli agrumicoltori ed in particolare dei più modesti.

Lo Stato ritenne opportuno pertanto intervenire sia con la concessione di contributi a favore degli agrumicoltori che avrebbero praticato il trattamento anticoccidico sia partecipando alle spese di funzionamento del Commissariato generale ed a quelle per l'acquisto delle attrezzature occorrenti per la lotta anzidetta.

Intervenne prima con la legge 26 febbraio 1952, n. 136, e successivamente con le leggi 23 dicembre 1956, n. 1532, e 3 febbraio 1963, n. 117, con le quali autorizzava anche la spesa delle somme necessarie. Con il 30 giugno 1967 è scaduta l'autorizzazione di spesa disposta, e poichè si ravvisa più che mai necessario l'intervento dello Stato in questo periodo di particolare difficoltà per l'agrumicoltura italiana, con il provvedimento legislativo all'esame di questa Commissione s'intende provvedere per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1971 autorizzando l'ulteriore spesa annua di lire 250 milioni per assicurare la continuità dei suindicati contributi.

Così con l'articolo 1 si autorizza la spesa di lire 125 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971. Se consideriamo che la somma di 250 milioni fu deliberata per gli stessi scopi nel febbraio del 1963, che da quell'epoca si è avuto un considerevole aumento nel costo dei materiali, nella mano d'opera, negli stipendi, nelle spese di gestione e delle attrezzature; se consideriamo che le difficoltà degli agrumicoltori sono aumentate, anche per una più forte concorrenza di mercato; se consideriamo che la superficie degli agrumeti è di molto aumentata, se ammettiamo l'urgenza di potenziare lo studio, la ricerca di mezzi più idonei per la difesa dell'albero di agrume

e del suo frutto, dobbiamo conseguentemente osservare che lo stanziamento di 250 milioni dovrebbe essere aumentato.

La disponibilità della spesa però è quella che è, e spero pertanto che la Commissione vorrà apprezzare la proposta contenuta nel disegno di legge e deliberarla favorevolmente.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a determinare annualmente entro il limite di 70 milioni (la legge precedente stabiliva il limite di 60 milioni di lire) per ciascun anno il contributo da assegnare al Commissariato generale per il suo finanziamento.

L'articolo 3 vorrebbe prorogare per gli esercizi finanziari 1967-1971 l'obbligo per i consorzi anticoccidici di concorrere alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico e la potestà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di dispensare con suo decreto detti consorzi dal pagamento di tale concorso o di ridurne la misura in relazione alle effettive esigenze del detto Commissariato generale.

Cosicchè alle spese di funzionamento del Commissariato generale si dovrebbe provvedere con il contributo di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge entro il limite massimo di 70 milioni di lire gravante sui 250 milioni annui stanziati e con il versamento da parte dei consorzi anticoccidici del 20 per cento dei contributi riscossi dagli agrumicoltori.

Il 20 per cento dei contributi che i consorzi anticoccidici riscuotono dagli agrumicoltori ammontano a circa 30 milioni annui. Il versamento di tale somma però non viene effettuato con puntuale regolarità al Commissariato generale, con grave pregiudizio del suo funzionamento e qualche volta non viene neanche riscosso in quanto è contestato il diritto a tale riscossione. Onde evitare contestazioni pregiudizievoli per il regolare funzionamento del Commissariato e richiedere agli agrumicoltori una più equa partecipazione alle spese dei servizi anticoccidici propongo alla Commissione la soppressione dell'articolo 3 del presente disegno di legge e la modifica dell'articolo 2 aumentando da 35 a 45 milioni il limite massimo del contributo che verrebbe determinato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967, e da 70 a 90 milioni quello per gli anni dal 1968 al 1971.

Tale aumento, gravando sempre sui 250 milioni autorizzati, non comporterà una maggiore spesa per lo Stato; solo potrà ridurre di poco in percentuale la misura del contributo agli agrumicoltori, ma tale riduzione troverà equo compenso con l'esonero dal pagamento del 20 per cento da parte dei consorzi al Commissariato. Con la soppressione dell'articolo 3 verrebbero a cadere anche quelle perplessità di ordine giuridico-costituzionale cui feci cenno nella seduta di mercoledì 4 ottobre e per le quali avevo chiesto il rinvio della presente discussione.

Con gli emendamenti proposti mi permetto invitare la Commissione ad approvare il presente disegno di legge.

C O N T E . Vorrei sapere dal relatore se i 250 milioni stanziati per gli anni passati sono stati interamente spesi.

A T T A G U I L E , *relatore*. Non solo sono stati interamente spesi, ma non sono forse neanche stati sufficienti.

C O N T E . Desidero allora dire che noi, in linea generale, siamo favorevoli ad ogni intervento volto a sostenere gli agricoltori, in particolare i coltivatori diretti, nell'azione fitosanitaria. Però una delle condizioni essenziali perchè tale azione sia efficace è che essa sia condotta con mezzi adeguati.

Ora, le osservazioni del relatore ci trovano concordi: i 250 milioni dedicati a tale settore, già insufficienti per il passato, rappresentano oggi qualcosa di assolutamente inadeguato allo scopo che si intende raggiungere, specie considerando l'aumento dei prezzi verificatosi in questi ultimi tempi. Egli dovrebbe però precisarci quale sarebbe la cifra sufficiente per un'azione veramente efficace ed organica, poichè è inutile proseguire col sistema dei palliativi che non risolvono nulla. Potrebbe anche darsi, infatti, che i 250 milioni previsti dal provvedimento fossero danari sprecati, mentre 350 milioni consentirebbero di risolvere la situazione:

occorre quindi saperlo per poterci regolare di conseguenza, ed eventualmente studiare anche la possibilità di reperire ulteriori mezzi.

C A R E L L I . Senza dubbio il provvedimento ha un notevole valore, non solo dal punto di vista applicativo ma anche per il fatto di fornire degli orientamenti che possono portare riflessi notevolissimi di carattere tecnico, commerciale e produttivo. Certo dobbiamo renderci conto del fatto che un intervento parziale non costituisce la panacea che si vorrebbe: intervenire parzialmente significa, infatti, specie nel campo della lotta anticoccidica, non affrontare il problema con quella completezza che invece sarebbe necessaria; ma, poichè tale completezza può aversi, solo nel caso di una contemporaneità di interventi, interessanti tutte le zone colpite, e dato che ciò per il momento non appare possibile, non ci resta che dare la nostra approvazione al disegno di legge, facendo però presente al Governo l'opportunità di intervenire quanto prima in maniera globale in questo settore delicatissimo. La questione coinvolge infatti l'economia di una regione che ha alla sua base l'agrumicoltura; per cui deve essere il Governo ad assumersi l'impegno di condurre la suddetta lotta integrale, sia pure attraverso il Commissariato generale anticoccidico, ma a totale carico del Ministero dell'agricoltura, con un finanziamento adeguato alla situazione.

Dicendo questo mi riallaccio, in un certo senso, al collega Conte, il quale ha adombrato la necessità di finanziare adeguatamente l'Istituto per la protezione dell'agrumicoltura siciliana, in modo che esso possa affrontare con la necessaria contemporaneità la lotta contro un male che colpisce in un modo così decisivo le nostre produzioni. Ed è per tale motivo che, mentre apprezzo, come dicevo, la buona volontà dimostrata dal Governo nel venire incontro alle esigenze di una zona così colpita, e nel dichiararmi favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, chiedo al Governo stesso di voler quanto prima presentare un nuovo provvedimento con il quale sia possibile integrare la somma oggi stanziata, onde affrontare il problema con quella completezza cui accennavo dianzi.

G R I M A L D I . La somma di 250 milioni appare molto modesta, considerata l'entità del problema da risolvere, per cui è evidente la necessità di reperire nuovi fondi.

Com'è noto, il Commissariato anticoccidico non è sorto ora. Si tratta di un istituto che lavora da tempo e che potrebbe quindi, in base alla sua esperienza, formulare precise proposte circa l'azione da svolgere. Anzi, esso ha già speso qualcosa come 450 milioni a tale scopo; il che dimostra, tra l'altro la necessità di elevare almeno fino a 350 milioni il contributo statale. Ciò sarebbe del resto possibile, in quanto la fonte di copertura della spesa indicata dal disegno di legge è l'elenco 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967, alla voce « nuove norme per la edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 »; e sappiamo come le spese per quest'ultimo settore, anzichè aumentare, vadano contraendosi, per cui esiste una notevole disponibilità di fondi non utilizzati che tanto vale siano impiegati per potenziare l'economia agricola del Paese.

Non avrei voluto fare questa osservazione, in quanto urta naturalmente contro la sensibilità di chi ha soprattutto a cuore i problemi della scuola. Bisogna però tener presente la necessità di salvare un patrimonio imponente, oltre che per i motivi esposti dal relatore, anche per la tendenza, esistente attualmente in Sicilia, a sviluppare gli impianti agrumicoli, trasformando le zone che si prestano a tale coltura. È infatti opportuno incoraggiare tale categoria di operatori economici dando loro la sicurezza di essere assistiti dallo Stato; e una sicurezza del genere può essere fornita solo attraverso un'adeguata assistenza finanziaria.

Da ultimo vorrei dire che, per quanto riguarda l'emendamento del relatore tendente a ridurre al minimo i contributi a carico dei Consorzi facenti parte del complesso agrario, si potrebbe andare anche più in là, eliminando del tutto i contributi stessi.

A T T A G U I L E , *relatore.* È proprio questo lo scopo che si raggiungerebbe sopprimendo l'articolo 3.

G R I M A L D I . Infatti sono sorte le note contestazioni di carattere costituzionale; ma oltre a ciò, i Consorzi riescono appena a far fronte alle loro esigenze prime ed essenziali.

Per le considerazioni esposte, riterrei quindi opportuno studiare un emendamento — magari rinviando il seguito della discussione — con il quale prelevare altri 100 milioni dal capitolo del bilancio indicato dal disegno di legge.

M A S C I A L E . Si ricorre spesso, per finanziare provvedimenti del genere di quello in esame, a mezzi che ci lasciano quanto meno perplessi. È mai possibile, infatti, che si debbano ridurre dei fondi recentemente stanziati con le nuove norme per l'edilizia scolastica?

G R I M A L D I . Ho citato il caso dell'edilizia scolastica per dimostrare come sarebbe possibile trasferire ad un settore così bisognoso qual è quello della lotta anticoccidica dei fondi che non vengono impiegati per gli scopi cui erano stati destinati.

M A S C I A L E . Ma non dobbiamo essere noi stessi gli affossatori di leggi in precedenza approvate; invece si ricorre spesso, ripeto, a questi recuperi di somme stanziate e poi non utilizzate. Tra l'altro so che alla Camera, da ogni parte politica, si va sollecitando il dibattito sull'edilizia universitaria, per cui i fondi in questione potrebbero presto servire a quello scopo: perchè, dunque, ricorrere proprio a quella fonte?

Quindi, pur non potendo negare il mio voto favorevole al disegno di legge, non posso essere d'accordo sul sistema seguito. Mi rivolgo al senatore Medici che, da uomo di scuola, non può non essere d'accordo con me: non sarebbe stato più opportuno, semmai, utilizzare altri fondi, destinati ad un altro settore e non ancora impiegati? Noi dobbiamo protestare, poichè non è possibile legiferare in questa maniera, irritando tra l'altro anche una categoria sempre così travagliata qual è quella degli insegnanti.

A T T A G U I L E , *relatore.* Il collega Conte voleva conoscere l'esatto importo della somma occorrente per un'efficace campagna anticoccidica. Posso dirgli che ogni anno si spendono circa 450 milioni per tale scopo, ma limitatamente al comprensorio siciliano, poichè la campagna suddetta non riguarda nè la Calabria, nè la Campania, nè il Lazio; e le spese ricadono in gran parte sugli agrumicoltori in quanto lo Stato interviene solo con un modesto contributo.

Sarebbe quindi senz'altro opportuno un intervento più energico, ed in tal senso condivido le considerazioni dei colleghi Carelli, Grimaldi e Conte. Ad ogni modo, poichè è necessario porre il Commissariato anticoccidico in condizione di assolvere ai propri compiti, sarà bene approvare intanto sollecitamente il disegno di legge, salvo poi provvedere — attraverso un'iniziativa governativa o anche parlamentare — ad un ulteriore aumento di fondi.

Come ho già detto, il rilievo del senatore Grimaldi coincide con la mia proposta di sopprimere l'articolo 3, perchè in questo modo i consorzi anticoccidici non saranno più tenuti a versare alcuna percentuale per il funzionamento del Commissariato generale anticoccidico.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Dichiaro di essere favorevole agli emendamenti proposti dal relatore e, riservandosi il Governo di esaminare se in prosieguo di tempo non sia possibile fare qualcosa di più in questo settore, chiedo che si passi alla votazione di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1967 la spesa di lire 125 milioni e per cia-

scuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 la spesa di lire 250 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il limite massimo di 35 milioni di lire per il secondo semestre dell'anno finanziario 1967 e di 70 milioni di lire per ciascuno degli anni dal 1968 al 1971 e graverà sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1.

È stato presentato dal relatore, senatore Attaguile, un emendamento tendente ad elevare i contributi previsti rispettivamente da 35 a 45 milioni e da 70 a 90 milioni.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Sono prorogate per gli esercizi finanziari indicati nel precedente articolo 1 le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 117.

Il relatore propone la soppressione dell'articolo.

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Art. 4.

All'onere di lire 125 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1967 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

L'articolo testè approvato, in seguito alla soppressione dell'articolo precedente, assumerà il numero 3.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (2361) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Fracassi: « Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Desidero ricordare agli onorevoli senatori che la Commissione finanze e tesoro ha espresso, allo stato degli atti, parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento, in quanto esso è formulato in modo da prevedere la copertura soltanto per l'esercizio 1967 e non anche per gli esercizi successivi.

T I B E R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, si tratta di un problema di forma più che di sostanza in quanto la copertura sembra che sia assicurata.

All'articolo 2 del disegno di legge in questione, che prevede un'ulteriore erogazione di lire 50 milioni annui a favore dell'Ente

autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, è detto che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali verserà al bilancio dello Stato la somma di lire 50 milioni prelevandola dallo stanziamento di cui a capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 concernente « spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastolare e zootecnico ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1322 ».

Ora, la suddetta legge n. 1322 prevede che il 10 per cento degli utili della gestione della Cassa depositi e prestiti venga devoluto per il 50 per cento alla Cassa per la formazione della proprietà contadina e per l'altro 50 per cento all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. A tale proposito l'onorevole Antoniozzi, nella precedente seduta, ha fatto presente che gli incrementi dei risultati dell'attività di gestione della Cassa depositi e prestiti autorizzavano a ritenere che la copertura, per quanto concerne il provvedimento in discussione, potesse essere senz'altro assicurata.

Pertanto, non essendovi un'opposizione di fondo da parte della Commissione finanze e tesoro, vorrei proporre che fosse sottoposto al suo esame un emendamento inteso ad autorizzare un versamento annuo di lire cinquanta milioni. Tale emendamento, tenendo presenti le considerazioni svolte dall'onorevole Antoniozzi nella seduta del 4 ottobre, dovrebbe essere accettato senza difficoltà.

C O N T E . Desidero far rilevare come sia strano che la Commissione finanze e tesoro non abbia sollevato obiezioni sul disegno di legge n. 2403 da noi testè approvato e che pure prevede stanziamenti per gli esercizi futuri, mentre ha espresso parere contrario su questo disegno di legge adducendo come motivo la mancata previsione di copertura per l'anno finanziario 1968 e seguenti. Ma quale differenza esiste fra i due provvedimenti? Perchè si usano sempre due pesi e due misure? Non si può non sottolineare come l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione sia alquanto elastica da parte della 5ª Commissione, mentre è assolutamente indispensabile che si adotti una regola generale.

B E L L I S A R I O . Vorrei invitare il Governo a intervenire presso la Commissione finanze e tesoro affinchè il problema possa essere rapidamente risolto. Per quanto concerne il Parco nazionale d'Abruzzo, infatti, si è venuta a creare una situazione non più sostenibile: non si ha più la possibilità di risarcire neppure i danni stagionali, quali quelli, ad esempio, prodotti dagli orsi nelle colture delle zone vicine, perchè, a differenza di tutti i Parchi nazionali italiani, quello d'Abruzzo comprende entro i suoi limiti 17 comuni i quali sono per conseguenza soggetti a vincoli che ne limitano ogni iniziativa economica.

Ora, vi sono state anche azioni di speculazione e di irresponsabilità che hanno complicato la tutela del patrimonio faunistico e floristico del Parco, ma ad ogni modo la situazione che si è venuta a creare è veramente grave, tanto che i coltivatori di queste zone vengono da noi parlamentari a dire che se è giusto difendere l'orso, è anche giusto difendere la povera gente che non riesce più a sopravvivere.

Concludendo, quindi, ritengo che la Commissione finanze e tesoro non avrà motivo di opporsi all'emendamento proposto dal senatore Tiberi. Auspico anzi (poichè il mio timore, come quello di tutti coloro che sono interessati a tale problema, è che un rinvio di questo disegno di legge all'altro ramo del Parlamento possa significare il suo affossamento) che la 5ª Commissione, in seguito ad una interpretazione più ponderata, possa considerare sufficiente la dizione dell'articolo 2 senza dover ricorrere all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Resta inteso che sottoporremo all'esame della 5ª Commissione la soluzione prospettata dall'onorevole relatore.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Carelli ed altri: « Istituzione del Parco nazionale umbro-marchigiano dei " Sibillini " » (881)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Carelli, Tupini e Salari: « Istituzione del Parco nazionale umbro-marchigiano dei " Sibillini " ».

Desidero ricordare agli onorevoli senatori che l'ulteriore trattazione di questo provvedimento ha subito una remora in seguito ad una pregiudiziale fatta dal rappresentante del Governo in una delle ultime sedute precedenti le ferie estive. In quell'occasione ci venne fatto presente che la discussione del disegno di legge in questione doveva essere rinviata in attesa dei risultati dello studio relativo a tutta la materia dei Parchi nazionali, del quale si sta occupando l'altro ramo del Parlamento. A questa pregiudiziale, inoltre, si è aggiunto un parere suppletivo negativo della 5ª Commissione, del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere espresso in data 13 dicembre 1965, con il quale non si opponeva all'ulteriore corso del provvedimento in considerazione del fatto che l'onere di lire 200 milioni annui previsto a carico del bilancio dello Stato sarebbe venuto a gravare solo a partire dal 1967, precisa quanto segue.

La sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, occupandosi dei problemi connessi al disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, precisava che l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda e che siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri.

Tale più rigorosa interpretazione del precetto costituzionale nel frattempo intervenuta obbliga pertanto questa Commissione a dover esprimere — a modifica del parere in precedenza trasmesso — avviso contrario, allo stato degli atti, all'ulteriore corso del provvedimento ».

C A R E L L I . Innanzitutto, signor Presidente, desidero rilevare che il principio al quale si è richiamata la Commissione finanze e tesoro a volte è osservato e a volte non lo è, mentre dovrebbe essere rigorosamente seguito. Inoltre, per quanto concerne la pregiudiziale fatta dal rappresentante del Governo, mi permetto di sottolineare che il disegno di legge in discussione ha più che altro la funzione di far prendere in considerazione, nel quadro dello studio generale che si sta svolgendo presso la Camera dei deputati, la situazione del comprensorio che dovrebbe costituire il Parco umbro-marchigiano dei Sibillini, la cui istituzione si rende necessaria in relazione al fenomeno del passaggio di alcune specie faunistiche dal sud al nord (vediamo, infatti, che il camoscio e l'orso abruzzese si spostano verso la zona dei Sibillini), per la conservazione delle bellezze della natura, per la conservazione di alcune specie botaniche e faunistiche e di tutto ciò che può interessare l'osservatore e l'appassionato.

Per quanto concerne, in particolare, l'ostacolo sollevato dalla 5ª Commissione, sarei disposto anche a sopprimere il punto 1) dell'articolo 15, laddove si dice che alle spese occorrenti per il Parco nazionale umbro-marchigiano dei monti Sibillini sarà provveduto con un contributo annuo di lire 200 milioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

M A S C I A L E . Faccio notare che siamo ancora in fase di discussione del bilancio dello Stato, per cui, se si vuole, è ancora possibile inserire nello stato di previsione per l'agricoltura la copertura di una spesa annua di 200 milioni; credo che ciò non farebbe crollare le finanze dello Stato. Ma evidentemente vi sono, come accennava il collega Carelli, i preferiti e i trascurati; altrimenti non si spiegherebbe come mai è sta-

ta presa in considerazione l'iniziativa della Camera, trascurandosi invece quella del Senato, alla quale si oppongono difficoltà insormontabili.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non si è mai espresso sul merito della proposta, in quanto finora sarebbe stato prematuro. Comunque, il senatore Bellisario ha già accennato ad alcune delle difficoltà esistenti, ed vorrei far presente la necessità di rivedere addirittura la situazione di alcuni Parchi nazionali, che sono tali solo per modo di dire: quello del Circeo, ad esempio, in alcune sue zone non avrebbe alcuna ragione di essere Parco nazionale. Si tratta dunque di una materia quanto mai complessa, e che richiede uno studio approfondito; ma, com'è ovvio, quando si riconosce l'esistenza di tutti i requisiti necessari, il Parco alla fine lo si istituisce.

Vi è però un problema, che va addirittura oltre quello sollevato dal parere della 5ª Commissione. Alla Camera è in avanzata fase di studio la tematica generale dei Parchi nazionali, e voi sapete che quando un ramo del Parlamento prende in esame un argomento ciò preclude la contemporanea discussione del medesimo presso l'altro ramo.

S A N T A R E L L I . Chi l'ha detto?

C A R E L L I . E allora perchè alcuni colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno copiato il mio disegno di legge?

P R E S I D E N T E . Quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di Stato vale per la Camera. Il Regolamento del Senato dispone diversamente in materia.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per 'agricoltura e le foreste.* Io esprimo il parere del Governo, a prescindere dalla copertura; e tale parere è che quando si riconosce che una zona presenta i requisiti necessari per essere costituita in Parco nazionale la copertura si deve trovare. Non si tratta quindi di questo: ho solo voluto ricondurre la discussione sulle preoccupazioni del Governo stesso — che sono preoccupazioni di carattere pregiudiziale, ma naturalmente rappresentano solo un punto di vista, poichè il Parlamento è poi sovrano — osservando come l'istituzione di un nuovo Parco vada inquadrata in una politica più generale, e come tale tema sia attualmente allo studio della XI Commissione della Camera. Tutto qui: ora decida la Commissione.

M A S C I A L E . Il sottosegretario Antoniozzi, il 20 aprile scorso, ci pregò di attendere qualche mese prima di iniziare la discussione del provvedimento che ha come primo firmatario il collega Carelli, assicurandoci però che nel frattempo non si sarebbero create preclusioni al suo successivo esame; ed oggi ci si viene a dire che lo studio di carattere generale in atto presso la Camera bloccherebbe qualsiasi iniziativa da parte nostra. La verità è che non si vuol far apparire il collega Carelli come il promotore di tale iniziativa!

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Tenuto conto della stima che ho per il senatore Carelli, non mi si può certo attribuire una intenzione del genere.

M A S C I A L E . Non mi riferivo a lei.

P R E S I D E N T E . Premesso che non abbiamo alcuna preclusione formale a discutere il disegno di legge, in quanto il Regolamento del Senato come dicevo, dispone diversamente da quello della Camera in tema di esame contemporaneo della stessa materia da parte dei due rami del Parlamento, va rilevato che la posizione del Governo in merito è ancora ferma alle dichiarazioni dell'onorevole Antoniozzi. La Camera, infatti, non ha ancora esaurito il suo compito in ordine all'elaborazione del nuovo *corpus* sui Parchi nazionali.

Per quanto concerne la questione della Commissione finanze e tesoro, a me pare che il senatore Carelli la voglia affrontare in maniera troppo affrettata, risolvendosi il suo emendamento in un danno per lo stesso Parco umbro-marchigiano. Non comprendo, infatti, come un Parco nazionale di nuova

istituzione possa funzionare basandosi semplicemente sui proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori e su ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati, senza poter contare su un contributo del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sarebbe più opportuno, pertanto, a mio avviso, sottoporre alla Commissione finanze e tesoro un emendamento che limitasse ma non annullasse il contributo previsto al punto 1 dell'articolo 15 e sono convinto che l'onorevole Sottosegretario non potrà non convenire sull'opportunità di proseguire la discussione di questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri ed altri: « Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240 » (2074)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Vallauri, Guarnieri e Medici: « Estensione dei benefici riguardanti il riscatto anticipato dei terreni agli assegnatari profughi giuliani di cui alla legge 31 marzo 1955, n. 240».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Tutte le norme riguardanti il riscatto anticipato dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo si applicano anche agli assegnatari dell'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui alla legge del 31 marzo 1955, n. 240.

C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, con legge n. 240 del 31 marzo 1955, è stato autorizzato ad eseguire un piano per l'acquisto o l'esproprio per la bonifica e per la trasformazione fondiaria dei terreni, da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva, nel territoro delle Tre Venezie, di contadini coltivatori diretti profughi dalle zone della Venezia Giulia, amministrate o possedute dalla Repubblica popolare federativa iugoslava.

Tale Ente ha espletato il suddetto compito ed ha provveduto ad insediare circa 500 famiglie contadine nei terreni che si trovano nelle province di Gorizia, Udine e Venezia.

Ora, la posizione di questi assegnatari è perfettamente assimilata a quella degli assegnatari dei terreni di riforma agraria, soprattutto per quanto riguarda le modalità di riscatto. È per tale motivo che i senatori Vallauri, Guarnieri e Medici propongono con il provvedimento in discussione di estendere i benefici previsti dalla legge anche a questi assegnatari insediati nelle zone alle quali ho fatto poc'anzi cenno.

Chiedo, pertanto, agli onorevoli senatori di voler dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge che elimina una lacuna dovuta ad una involontaria dimenticanza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari